



CITTÀ DI FELTRE

Ordinanza sindacale n. 11 del 24-07-2026

OGGETTO: DIVIETO VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E/O LATTINE IN OCCASIONE DEL 47° PALIO DI FELTRE 2026

IL SINDACO

PREMESSO che nelle giornate del 31 luglio 2026, nonché 1 e 2 agosto 2026, nel Comune di Feltre si svolgerà la manifestazione denominata "47° Palio della Città di Feltre", organizzata dall'Ente Palio in collaborazione con i Quartieri Castello, Duomo, Port'Oria e Santo Stefano e con il Gruppo Sbandieratori della Città di Feltre, che interesserà prevalentemente le aree del centro cittadino, sia entro che fuori le mura, alcune località frazionali e l'area di Prà del Moro;

CONSIDERATO che, in conformità ai piani di gestione delle emergenze appositamente predisposti, gli organizzatori hanno previsto l'adozione di ulteriori e più stringenti misure di *safety*, tra cui il controllo degli accessi e delle uscite del pubblico mediante varchi presidiati nelle giornate dell'1 e 2 agosto 2026;

PRESO ATTO delle indicazioni formulate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in data 2 luglio 2026, con particolare riferimento alle misure di *safety* e *security* da adottare nell'ambito dell'organizzazione della manifestazione, e che la Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, è stata convocata per l'esame del progetto in data 28 luglio 2026, presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Belluno,;

CONSIDERATO che l'introduzione e il consumo di bevande contenute in recipienti di vetro o lattine, oltre a determinare la dispersione degli stessi nelle aree interessate dall'evento, possono favorire episodi di utilizzo improprio e che, in caso di rottura, i relativi frammenti possono costituire un concreto pericolo per l'incolumità pubblica;

VALUTATO, altresì, che l'introduzione nell'area della manifestazione di spray urticanti, nonché di bombolette contenenti sostanze lacrimogene, irritanti o paralizzanti, e il loro eventuale utilizzo improprio, possono rappresentare un grave rischio per la sicurezza e l'incolumità delle persone presenti;

RITENUTO pertanto necessario adottare misure idonee a garantire il regolare svolgimento della manifestazione, assicurando adeguate condizioni di ordine e sicurezza pubblica e prevenendo situazioni suscettibili di arrecare pericolo ai partecipanti;

VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48, che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato e la convivenza civile;

VISTO l'articolo 54 comma 4 e 4bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

nelle giornate di venerdì 31 luglio 2026, sabato 1 e domenica 2 agosto 2026, il divieto, nelle

aree interessate dalla manifestazione “47° Palio di Feltre” ovvero area centro cittadino fuori le mura, area cittadino entro le mura, Prà del Moro e area Farra presso Via Dolci (sede Quartiere Santo Stefano), durante tutto il periodo di svolgimento degli eventi di:

- **consumare e/o abbandonare bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro o materiale simile;**
- **somministrare bevande da parte di esercizi temporanei di somministrazione in contenitori succitati;**
- **detenere a qualsiasi titolo bombolette contenenti sostanze urticanti.**

Eccezioni.

Sono esentati dal presente divieto:

- **gli esercenti di attività commerciali regolarmente autorizzati, limitatamente agli spazi interni e per la vendita destinata al consumo fuori dall'area della manifestazione;**
- **il consumo di alimenti e bevande all'interno di locali chiusi o in spazi specificamente delimitati e autorizzati dalle autorità competenti.**

DÀ ATTO

- **che ai sensi del 4° comma dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento è comunicato al Prefetto di Belluno anche ai fini della predisposizione degli strumenti che riterrà necessari alla loro attuazione;**
- **fatte salve, ove applicabili, altre diverse sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione alla presente ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;**

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Belluno, pubblicata all'Albo Pretorio, resa nota attraverso il sito internet e attraverso tutti i canali di comunicazione e inoltre inviata alla Questura di Belluno, al Comando Carabinieri di Feltre, al Comando della Guardia di Finanza di Feltre e al Comando Polizia Locale di Feltre.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato o ricorso al TAR della Regione Veneto entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso ovvero proposto ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro il termine di centoventi giorni sempre dalla data di notificazione

**II VICE SINDACO
DALLA PALMA CLAUDIO**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005